



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

CONTRATTI E GARE

Ufficio Proponente : CONTRATTI E GARE

Determina n. 62

del 30/01/2018

Oggetto PROCEDURA DI SELEZIONE SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO –
TRAMITE CONVENZIONE - DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI
DEL COMUNE DI VINCI DAL 05/03/2018 AL 31/12/2020(ARTICOLO 5
COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991). CIG 7317223B6E. NOMINA DI
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DLS 50/2016

Il Responsabile

BERTINI SANDRA

Atto sottoscritto digitalmente

Richiamati:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il *Codice dei contratti pubblici*, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 numero 56)
- il vigente regolamento dell'Unione dei comuni circondario dell'Empolese Valdelsa per l'istituzione e la formazione di commissioni giudicatrici

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 1045 del 18.12.2017 la sottoscritta Dott.ssa Sandra Bertini in qualità di Responsabile Po del servizio gare e contratti /CUC ha avviato la gara per la selezione richiamata in epigrafe
- il criterio di aggiudicazione è "l'offerta economicamente più vantaggiosa" a norma dell'articolo 95 del Codice dei contratti;
- conseguentemente, è necessario provvedere alla nomina della *commissione giudicatrice* prevista dall'articolo 77 del Dlgs 50/2016;
- la commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
- la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il termine, per la presentazione delle offerte (scaduto), era fissato per le ore 10.00 del giorno 18.01.2018;

Dato atto che:

- l'articolo 78 del Codice dei contratti istituisce *l'Albo dei componenti le commissioni giudicatrici*;
- una volta a regime, il sistema delineato dal legislatore del Codice dei contratti, imporrà la scelta dei componenti delle commissioni tra gli esperti iscritti all'Albo;
- ad oggi, il suddetto Albo non è operativo (cfr. deliberazione ANAC n. 1190/2016, paragrafo 5, mancano il regolamento attuativo e la successiva dichiarazione di operatività dell'Albo);
- in attesa dell'Albo, vige l'articolo 216 comma 12 del Codice di contratti secondo il quale: *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;"*
- che l'Unione del Circondario dell'Empolese Valdelsa con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10.05.2016 (poi modificato con successiva deliberazione n. 42 del 13/06/2017) ha istituito un proprio Albo dei commissari

Per quanto in narrativa espresso

DETERMINA

- 1) approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) nominare la seguente commissione giudicatrice:

Presidente: Dott.ssa Sandra Taddei - Comune di Castelfiorentino

Commissario: Dott.ssa Cristina Gabrielli - Comune di Montespertoli

Commissario: Dott.ssa Laura Beconcini – Unione dei comuni circondario dell'empolese valdelsa

3) di approvare rispettivamente:

- *la dichiarazione di accettazione condizioni di riservatezza (dichiarazioni 1)*

- *la dichiarazione di assenza di conflitti e incompatibilità (dichiarazione 2)*

- *il vademecum Commissione giudicatrice (allegato A)*

Entrambi i modelli ed il vademecum verranno prontamente trasmessi ai membri di commissione, unitamente all'elenco degli offerenti

I componenti la commissione sono tenuti alla sottoscrizione e restituzione alla Stazione appaltante delle dichiarazioni 1 e 2 prima d'avvio dei lavori della costituita commissione

DA' ATTO

- che ai predetti membri di commissione (presidente incluso) non compete nessun rimborso o emolumento

DISPONE

A) la pubblicazione di questa determinazione (unitamente al curriculum vitae dei commissari) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

-sul sito istituzionale in sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e contratti;

B) la trasmissione del presente atto:

-ai membri della commissione nominati

-al Responsabile Unico del Procedimento del Comune convenzionato

Vademecum Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà composta da **numero tre membri**.

I commissari verranno scelti fra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto nel rispetto della delibera di Giunta dell'Unione istitutiva dell'Albo interno dei commissari di gara.

La nomina delle Commissione giudicatrice – compete – in ogni caso al Responsabile del servizio gare e contratti /Cuc che potrà anche discostarsi dai “*desiderata*” del Rup

Il Presidente di Commissione, nel rispetto del Dlgs 267/2000, potrà essere solo un Dirigente o Responsabile di servizio con posizione organizzativa legittimato a svolgere funzioni dirigenziali.

La nomina verrà disposta con determinazione del Responsabile Po del Servizio Gare e contratti/Cuc, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I lavori di commissione giudicatrice dureranno, al massimo, **30 giorni**

Laddove disposto dal Presidente di commissione (cui compete l'organizzazione dei lavori della commissione), i commissari potranno svolgere i compiti loro assegnati "a distanza"; in tale caso dovrà comunque essere assicurata la riservatezza delle comunicazioni.

Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione di aggiudicazione e i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella legge speciale di gara (*si legga infra*).

Si precisa che nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice opera in piena autonomia rispetto alla Stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

- procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, darà lettura delle offerte economiche pervenute;

-stilerà la graduatoria finale

- procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 Dlgs 50/2106;

-formulare la proposta di aggiudicazione

Resta nell'esclusiva competenza del R.U.P. del Comune convenzionato:

- la sovrintendenza ed il controllo sulla intera procedura di gara;

-la verifica prima dell'aggiudicazione sui costi della manodopera;

-la verifica sull'eventuale anomalia riscontrata; la Commissione giudicatrice supporta il RUP nella verifica sulla anomalia solo su espressa richiesta - in tal senso – da parte dello stesso RUP.

In merito alla verifica sui costi della manodopera (art 97, comma 5 lett. d Dlgs 50/2016) si precisa che la stessa, da parte del R.U.P., sarà effettuata anche in caso di mancato avvio dell'endoprocedimento sulla verifica dell'eventuale anomalia di anomalia

Quindi si ribadisce che - in ogni caso e sempre – prima dell'aggiudicazione verrà effettuata la verifica sul costo della manodopera dichiarato, dal concorrente primo in graduatoria - in sede di gara

In caso di attivazione dell'endoprocedimento di verifica sull'anomalia la valutazione sul costo della manodopera verrà svolta nell'ambito di detto procedimento di anomalia

Qualora la verifica sull'anomalia o sul costo manodopera da parte del RUP dia esito negativo la Commissione giudicatrice non procederà con la proposta di aggiudicazione e verrà disposta l'esclusione dell'operatore economico.

E' precluso alla Commissione interloquire o contattare gli offerenti.

Laddove subentrasse la necessità di ottenere, dagli offerenti, chiarimenti o delucidazioni sulle offerte, il Presidente di Commissione scrive al Responsabile Po del servizio gare e contratti/ Cuc. Solo quest'ultimo è competente a contattare gli offerenti .

Come attestato dal Cds (sentenza 2035/2014) e' possibile, nel solo caso di **indisponibilità** da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice, procedere con la sostituzione del commissario.

Al di fuori di tale limitato caso i membri di Commissione giudicatrice non possono essere cambiati.

La sostituzione di uno più membri della Commissione avviene con determinazione dell'Autorità che ha effettuato la nomina iniziale.

Il/i membro/i subentrato/i devono far propri gli atti predisposti dei loro predecessori (in quanto atti necessari e indefettibili ai fini del completamento di detta fase procedimentale) sottoscrivendo i processi verbali riguardanti le operazioni già eseguite

PROCEDURA DI GARA _____ CIG _____ CUP _____

Dichiarazione di accettazione condizioni di riservatezza

Vista la determinazione n. del di istituzione commissione giudicatrice per

Il sottoscritto/ la sottoscritta.... C.F....., per lo svolgimento delle funzioni di membro della commissione di valutazione per la predetta procedura di gara

DICHIARA

di essere disponibile e di impegnarsi:

- a mantenere riservati ed a non divulgare l'elenco degli operatori economici e tutte le ulteriori informazioni e/o dati di qualsiasi natura e qualsivoglia tipologia di cui è venuto e/o verrà a conoscenza in ragione procedura di gara di cui in oggetto;
- ad utilizzare le informazioni e i dati ricevuti, solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui in oggetto

DICHIARA ALTRESÌ

di accettare la seguente clausola di riservatezza:

“Considerato che nell’ambito delle attività della commissione tecnica i commissari nominati saranno tenuti a visionare, esaminare e valutare l’offerta tecnica dei concorrenti partecipanti alla gara ammessi nelle sue varie forme, contenente dati, informazioni, eventuali campioni ed elaborati di qualsiasi natura e qualsivoglia genere da considerarsi riservati ai fini della gara, della privacy e/o del segreto tecnico di ogni singolo partecipante, il sottoscritto dichiara di impegnarsi:

- a) a mantenere riservate ed a non divulgare tutte le informazioni e/o dati di qualsiasi natura e qualsivoglia tipologia di cui è venuto a conoscenza in ragione dell’incarico affidato;*
- b) ad utilizzare le informazioni e i dati ricevuti, solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla propria partecipazione alle attività conferite alla commissione tecnica;*
- c) a rispettare la riservatezza e non divulgazione di tutte le informazioni inerenti alla procedura in oggetto acquisite anche al termine dell’incarico e dell’attività prestata”*

Il sottoscritto prende atto che, in caso di violazione degli impegni assunti con la presente dichiarazione, potranno essere poste in essere azioni a tutela dei diritti di riservatezza, ivi comprese le eventuali azioni per il risarcimento del danno, ed ogni altro atto necessario

ALLEGA

copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità ()*

DATA _____

FIRMA _____

() in caso di sottoscrizione con firma elettronica non risulta necessario allegare alcunché*

PROCEDURA DI GARA _____ CIG _____ CUP _____

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio
Inesistenza di cause di incompatibilità / astensione / esclusione
alla carica di commissario di commissione giudicatrice
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la Sottoscritto/ _____ c.f. _____
nato a _____ () il / / ,
residente a _____ () in _____ n° _____

ai sensi delle seguenti norme:

art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42, D.Lgs. n. 50/2016;

art. 51 c.p.c.;

art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013

art. 6-bis L. n. 241/1990

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Dlgs 50/2016;

DICHIARA

b) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento indicato in epigrafe;

DICHIARA

c) di non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

DICHIARA

d) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

SI OBBLIGA

a comunicare prontamente a codesta stazione appaltante il sopravvenire, prima della conclusione della procedura, di cause di incompatibilità/astensione/esclusione oggi dichiarate assenti / inesistenti

ALLEGA

copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (*)

DATA _____

FIRMA _____

() in caso di sottoscrizione con firma elettronica non risulta necessario allegare alcunché*

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#).

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D.P.R. n. 62/2013

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.Lgs. n. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Normativa di riferimento

Estratto - Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara: a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; del codice penale;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 10

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:

a) non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’affidamento;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.